



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI

IL RUOLO DEL COMMISSARIO

Pisa – 12 dicembre 2022

Dott. Alberto Lang

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE: LA FIGURA E LE FUNZIONI. UNA PREMESSA «STORICA»

“Il commissario giudiziale è nominato dal tribunale con il medesimo decreto, che dichiara aperta la procedura.

Egli, **per quanto attiene alle sue funzioni, è pubblico ufficiale** per espressa volontà della legge e deve essere scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori, esercenti economia e commercio e ragionieri, ovvero, per speciali ragioni, anche tra persone non iscritte in albi professionali, con le stesse forme degli articoli 27,28,29.

I poteri del commissario giudiziale sono meno intensi di quelli assegnati al curatore fallimentare, perché nella procedura de qua non si verifica lo spossessamento del debitore, tipico del fallimento.

Il commissario, perciò, riveste un ruolo meno penetrante nella realtà aziendale dell'impresa; **si tratta di un organo consultivo e di controllo**, al quale la legge non attribuisce quella somma di poteri propria della posizione del curatore, poiché nel concordato preventivo il debitore non subisce la perdita dell'amministrazione e della disponibilità del suo patrimonio.

“Si discute se **il commissario giudiziale** sia un organo della procedura o un ausiliario del giudice. Dottrina non recente ha sostenuto che il commissario eserciti un officium conferitogli direttamente dalla legge e, perciò, **è a pieno titolo un organo della procedura**.

La qualificazione di semplice assistente del giudice, attribuisce un significato incompleto alla figura giuridica in esame, considerando i molteplici compiti, che la legge assegna al commissario e la diversa natura delle funzioni, che egli svolge in campo processuale e sostanziale.”

I compiti dell'organo de quo possono catalogarsi in cinque gruppi omogenei:

- a) **Vigilanza dell'amministrazione dei beni del debitore e dell'esercizio della sua impresa (art. 167, c.1)**
- b) **Impulso processuale: convocazione dei creditori sulla base dell'elenco verificato sulle scritture contabili (art. 171); iscrizione a ruolo dell'omologazione**
- c) **Documentazione: redazione dell'inventario (art. 172 primo comma), sottoscrizione del verbale dell'adunanza dei creditori (art. 178 secondo comma)**
- d) **Informazione: relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore (art. 172 secondo comma); denuncia di occultazione e dissimulazione di parte dell'attivo o di omessa denuncia dolosa di uno o più crediti (art. 173); relazione dell'adunanza dei creditori (art. 175, primo comma), parere motivato sull'omologazione (art. 180 terzo comma);**
- e) **Sorveglianza: dell'adempimento del concordato (art. 180, terzo comma)**

Circa i poteri processuali del commissario giudiziale, la cassazione ha sancito che **l'ammissione del debitore al concordato preventivo non incide sulla capacità processuale del medesimo**, per cui, salva la facoltà di intervento in causa, il commissario non ha alcuna legittimazione surrogata passiva del debitore, del quale non ha la rappresentanza (e tantomeno può dirsi che rappresenti i creditori).

(il commissario giudiziale non è portatore di interessi dei creditori, ne ha la rappresentanza degli stessi, sia come singoli, sia come massa. Cass. Civ. 12-1-1988 nn.136 e 137)

Quanto al giudizio di homologazione, il commissario giudiziale non può considerarsi parte in senso sostanziale, non essendo portatore di un'interesse, che lo abiliti all'esercizio di un'azione autonoma; ha però, veste in parte formale, in ragione delle funzioni tipiche del collaboratore di giustizia, che anche in questa fase è chiamato ad adempiere.

Possono così essere fonte di responsabilità del commissario il comportamento omissivo a fronte di veri e propri atti di spoliazione del patrimonio attuati dal debitore durante la procedura o l'aver egli mancato di informare il giudice degli atti di frode compiuti dal debitore medesimo.



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE: LA FIGURA E LE FUNZIONI. UNA PREMESSA «STORICA»

I presupposti, al verificarsi dei quali può affermarsi che il commissario è civilmente responsabile, sono logicamente collegati alla natura della responsabilità.

Secondo la tesi avallata dalla giurisprudenza, **trattandosi nella specie di responsabilità extracontrattuale o aquiliana, il comportamento del commissario giudiziale potrà ingenerare responsabilità solo al verificarsi delle seguenti condizioni:**

- a) Violazione commissiva od omissiva di un dovere proprio dell'ufficio (esempio non aver vigilato sull'attività del debitore, agevolando così la sottrazione in parte dell'attivo
- b) Atteggiamento psicologico doloso o colposo; è bene precisare che l'ignoranza dell'ambito o del contenuto dei propri doveri non costituisce esimente, perché è senza dubbio da considerare soggetto in colpa colui, che ha assunto l'ufficio in condizioni personali di insufficienza tecnica.
- c) Danno, che si trovi in nesso causale con l'azione od omissione, l'onere della prova è a carico dell'attore.

Non costituisce esimente l'aver agito conformemente ad un provvedimento del giudice o avere ottenuto l'approvazione dell'assemblea dei creditori.

Per quanto concerne l'aspetto processuale della materia analizzata, è da osservare che la legittimazione all'esercizio dell'azione compete al debitore, ai creditori in toto, se il commissario abbia trascurato i propri doveri di vigilanza, agevolando la sottrazione di poste attive del debitore, singolarmente o in surroga del debitore, al liquidatore dei beni e, in caso di fallimento conseguente al concordato al curatore.”

(LE PROCEDURE CONCURSUALI GUIDO UBERTO TEDESCHI; UTET- 1996)

A differenza di quanto avviene nel fallimento, infatti, dove il debitore perde la disponibilità e l'amministrazione del proprio patrimonio, nel concordato preventivo il mantenimento, da parte del debitore, della disponibilità del proprio patrimonio, oltre che della propria capacità processuale fa sì che il commissario risulti avere, nel contesto dell'azienda, una posizione meno penetrante rispetto al curatore. Per quanto riguarda il rinvio all'art. 38 la suprema corte (cc 13 mag. 1998/400, FALL, 1998,1261, con nota contraria Rago; CP 3 mag. 1994 C.PEN 1995,2887) ha ribadito che esso non può essere inteso in senso assoluto, ma va circoscritto nei limiti delle funzioni del commissario giudiziale.

Pertanto, non rappresentando quest'ultimo il debitore, ma **esercitando funzioni di controllo, consulenza quale ausiliare di giustizia, e vigilando sull'esecuzione del concordato**, il commissario giudiziale non deve presentare al giudice delegato il conto della gestione ex art. 116.

Recentemente la corte (cfr. CC 11 apr. 2011/8221, FALL, 2012, 126) ha ulteriormente rivisto il suo punto di vista sulla natura della figura in oggetto **negando che si tratti di un ausiliario del giudice delegato**, in quanto, pur se coopera con questi è nominato dal tribunale, e ripete i propri poteri e funzioni, con operatività stabile e previsione non occasionale, deriva le sue competenze direttamente dalla legge fallimentare che in quanto legge speciale, prevale sul D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in tema di ausiliari della magistratura.

Quanto invece alla capacità processuale, si ricorda che, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nell'ambito della procedura di concordato, il debitore conserva la propria capacità processuale, con la conseguenza che **il commissario giudiziale, non ha alcuna legittimazione surrogatoria dell'imprenditore**.

Al commissario giudiziale spetta controllare la gestione dei beni e l'esercizio dell'impresa, verificando che il debitore provveda a chiedere l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.”

Si è ritenuto, che l'azione di responsabilità nei confronti del commissario giudiziale possa essere esperita solo dal debitore concordatario, da singoli creditori, ovvero dal curatore fallimentare consecutivo, secondo le regole generali; nessuna legittimazione può invece essere attribuita al nuovo commissario giudiziale.

Secondo autorevole dottrina (Ruggiero in Ferro 1243 e Principe, in Nigro Sandulli, 1014), la responsabilità del commissario giudiziale, non può riguardare la discrezionalità tecnica, mentre può interessare il mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione al giudice delegato di atti fraudolenti del debitore.

Si consideri a tal proposito, che l'art. 38, per quel che attiene alla disciplina applicabile al commissario giudiziale, dispone che quest'ultimo deve adempiere ai doveri del proprio ufficio, con la diligenza “richiesta dalla natura dell'incarico”, investendo così il commissario di una responsabilità di tipo professionale.”

(CODICE DEL FALLIMENTO A. PAJARDI; Giuffrè - 2013)

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE: LA FIGURA E LE FUNZIONI. UNA PREMESSA «STORICA»

“Le funzioni attribuite al commissario giudiziale ne fanno ormai un organo della procedura cui sono affidati compiti ampi di vigilanza, di informazione, di consulenza ed impulso.

In sostanza, mentre nel fallimento la funzione gestoria è affidata al curatore, nel concordato la gestione dell’impresa continua a permanere in capo all’imprenditore che opera sotto il controllo del commissario **cui è attribuita una specifica ed autonoma funzione di vigilanza.**

Il commissario giudiziale, quindi, **deve vigilare sull’adempimento del concordato in generale e sull’attività dell’imprenditore, in modo che non realizzi atti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori.** Ai sensi dell’art. 167 l.f., il compito preminente è quello di vigilare sull’amministrazione del patrimonio e sull’esercizio dell’impresa, **verificando l’eventuale realizzazione di atti non autorizzati.** Il dovere di vigilanza si manifesta, in particolare, **nell’obbligo ex art. 173l.f. di dare immediata notizia al tribunale di eventuali atti in frode compiuti dal debitore, e, comunque, di riferire tutte le circostanze e situazioni che possano recare pregiudizio ai creditori, spingendosi, in tal caso con un preciso ruolo di impulso, fino alla richiesta di annullamento del concordato ex art. 186 l.f..**

Elemento centrale dell’attività di vigilanza del commissario è la **verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili ai sensi dell’art. 171 l.f. nonché la redazione dell’inventario del patrimonio del debitore in crisi e la redazione della relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulle garanzie offerte ai creditori prevista dall’art. 172 l.f.**

Altri compiti affidati al commissario sono individuati nell’art. 180 l.f., con riferimento al parere motivato predisposto 10 giorni prima dell’udienza fissata per il giudizio di omologazione del concordato che sia stato approvato a norma dell’art. 177 l.f. nonché nell’art. 185 l.f., che affida al commissario il compito di vigilare sull’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.

Da quanto descritto, è evidente che vengono affidate al commissario giudiziale direttamente dalla legge fallimentare funzioni e competenze che ne delineano l’attività nei termini di un **organo non meramente esecutivo, ma anche d’impulso rispetto a situazioni che possono ostacolare l’adempimento della procedura.**

È attribuito a carico del commissario un obbligo che richiama direttamente una delle novità di rilievo della riforma introdotta dal legislatore nell’estate del 2015, rappresentata dalla possibilità attribuita ai creditori di formulare proposte di concordato concorrenti.

Vi è da chiedersi quali possano essere le ipotesi in cui il commissario si trova nelle doverose condizioni di informare tempestivamente le autorità giudiziarie competenti.

Non v’è dubbio che il momento centrale sia costituito da tutta quella attività di analisi che svolge il commissario dall’assunzione dell’incarico e fino alla redazione della sua relazione che verosimilmente se non si conclude secondo l’art. 172 l.f., ossia con la espressione della sua valutazione circa la fattibilità del concordato e la comunicazione di ogni utile informazione al ceto creditorio chiamato al voto,

Al contrario, può concretizzarsi nella relazione ex art. 173l.f., che costituisce evidentemente il preludio verso il procedimento di revoca del concordato, ma può aprire la via anche a indagini penali che, se non già avviate, trovano proprio lo spunto nella relazione del commissario ex art. 173 l.f. Dunque quale organo di vigilanza ogni riscontro di condotte illecite ed irregolari in violazione delle norme civilistiche e penali in materia societaria vanno denunciate dal commissario con la conseguente ed inevitabile apertura delle indagini penali a conclusione della quali l’imprenditore, anche ammesso al beneficio della procedura di concordato preventivo, potrebbe vedersi non solo revocata la procedura medesima aperta ma esposto a contestazioni e denunce che possono aprire l’avvio a procedimenti penali per gravi reati quali quelli disciplinati dagli artt. 216 ss. Disciplinati dalla legge fallimentare.

Con riferimento alla legittimazione processuale del commissario giudiziale, lo spossamento attenuato del debitore delineato dalla legge fallimentare nella procedura in commento, determina come conseguenza la permanenza in capo a questi della legittimazione processuale ad esercitare azioni od a resistere per proteggere e conservare il patrimonio, pertanto, anche nella verifica dell’adempimento e dell’esecuzione del concordato, **sembrerebbe che la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dell’accordo spetti esclusivamente ai creditori e non anche al commissario.**”

“Per quanto concerne la responsabilità, non instaurandosi alcun rapporto diretto tra il commissario ed il debitore, ovvero con i creditori, **si ritiene pacificamente che la natura della responsabilità del commissario sia extracontrattuale e nella sua valutazione si applica il parametro specifico introdotto dall’art. 38 l.f. che fa riferimento alla diligenza inerente all’esercizio di un’attività professionale, in relazione all’attività esercitata, e non alla diligenza del buon padre di famiglia.**

(LA NUOVA LEGGE FALLIMENTARE A CURA DI FABIO SANTANGELI; Giuffrè - 2016)



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE: LA FIGURA E LE FUNZIONI. UNA PREMESSA «STORICA»

“Nella disciplina del 1942, le contrapposte opinioni manifestate dalla dottrina, circa la natura giuridica dell’incarico di commissario giudiziale, definito, a volte, un organo dello stato e, in altri casi un ausiliare del giudice, avevano mirato a valorizzare il concetto di “officium” che la legge gli avrebbe riservato, ridimensionando le sue possibili iniziative che avrebbero assunto un contenuto quasi esecutivo delle decisioni del giudice delegato e del tribunale. **A noi era sembrato, ribadendo alcuni concetti espressi in dottrina, che egli, al pari del curatore del fallimento, non potesse essere qualificato un organo meramente esecutivo, privo di qualsiasi potere e libero di rinunciare al proprio mandato, quando fosse stato costretto a compiere o ad omettere atti del proprio ufficio.**

“il commissario giudiziale compie le seguenti attività:

- a) Vigila sull’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa da parte del debitore concordatario (art. 167 l.f.)
- b) Se nominato in sede di concordato preventivo con riserva, accerta che il debitore abbia posto una delle condotte di cui all’art. 173 e ne riferisce al tribunale (art. 161 l.f.)
- c) Procede alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori della procedura e comunica i dati necessari per le comunicazioni informatiche ai creditori (art. 171 l.f.)
- d) Redige l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte e provvede al deposito in cancelleria ed alla comunicazione a mezzo di posta elettronica (art. 172 l.f.)
- e) Fornisce ai creditori che lo richiedono le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso (art. 163-bis l.f.)
- f) Da immediata notizia al tribunale dei propri accertamenti in ordine agli atti di cui all’art. 173 l.f. ed esegue comunicazione al pubblico ministero ed ai creditori a mezzo posta elettronica (art. 173 l.f.)
- g) Interviene nell’adunanza dei creditori per illustrare la propria relazione e le proposte definitive del debitore (art. 175 l.f.)
- h) Sottoscrive il processo verbale di adunanza (art. 178 l.f.)
- i) In presenza di mutate condizioni di fattibilità del piano concordatario provvede ad informare i creditori (art.179 l.f.)
- j) Può costituirsi nel giudizio di omologazione (art. 180 l.f.)
- k) Proposta omologata dal tribunale (art.185 l.f.)
- l) Riferisce al giudice delegato per la risoluzione o l’annullamento del concordato (art. 186 l.f.)
- m) Sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità previste nel provvedimento di omologazione (art. 185 l.f.)

(GIOVANNI LO CASCIO, IL CONCORDATO PREVENTIVO; Giuffrè 2017)



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII

PARTE I : INQUADRAMENTO GENERALE DELLA FIGURA E DELLA FUNZIONE

“Fermo restando la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 92, co. 2, 356 e 358 non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura (art. 358, co. 2). Occorre anche l'assenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento (D.lgs. 159/2011).

Il commissario giudiziale è pubblico ufficiale la sua nomina e sua la revoca, il compenso sono regolate dal Codice (Art. 92, co. 1 che rinvia agli Artt. 125,126, 133,134,135 e 136 oltre che alle disposizioni del D.lgs 159/2011 – Codice Antimafia) e deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico. In caso di violazione del dovere di diligenza il commissario giudiziale si espone all'azione risarcitoria nei confronti della massa dei creditori (Art. 137).

I compiti del commissario giudiziale posso essere collocati in quattro categorie:

- i. **Vigilanza**
- ii. **Informazione**
- iii. **Ausilio**
- iv. **Gestione**

I compiti di Vigilanza:

Sono esercitati nei confronti del debitore e riguardano in particolare:

- a. la condotta e l'attività dell'imprenditore durante il termine concesso per il deposito del piano e della proposta (Art. 44)
- b. l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa dal deposito della domanda all'omologa (Art.94)
- c. l'eventuale compimento di atti di frode o altre condotte del debitore (Art. 106)
- d. la verifica di criticità nella condotta del debitore o il venir meno delle condizioni per l'ammissibilità (Art. 106, co. 2)
- e. la verifica dei dati aziendali, della fattibilità del piano e del contenuto della proposta, compreso l'esame della documentazione allegata e quella acquisita dalla cancelleria dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di previdenza sociale e del Registro delle Imprese (Artt. 42 e 367). Si tratta di attività funzionali al rilascio della relazione ex Art. 105 ed eventuali relazioni integrative.
- f. l'esecuzione del concordato (Art. 118) secondo quanto indicato nel decreto di omologa, compresi i piani di riparto predisposti dal debitore o dal liquidatore giudiziale.



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII PARTE I : INQUADRAMENTO GENERALE DELLA FIGURA E DELLA FUNZIONE

I compiti di informazione:

Sono rivolti a favore dei creditori, dei terzi, del tribunale, del giudice delegato e del pubblico ministero e riguardano in particolare:

- a. le informazioni utili per la presentazione di proposte e offerte concorrenti (Art. 92)
- b. la convocazione dei creditori per il voto (Art. 104)
- c. la predisposizione e la comunicazione della relazione particolareggiata sulle cause del dissesto e sulla proposta e il piano di concordato (Art. 105)
- d. la predisposizione e la comunicazione della relazione integrativa “comparativa” in caso di presentazione di proposte concorrenti (Art. 105, co. 3 e 4)
- e. la predisposizione e la comunicazione della relazione integrativa ai sensi dell’art. 105, co. 5 qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto
- f. la predisposizione e la comunicazione della relazione integrativa qualora, ai sensi dell’art. 90, co.8, la proposta venga modificata
- g. l’informativa al tribunale sul compimento degli atti di frode e altre mancanze nella condotta del debitore o venie meno delle condizioni per l’ammissibilità (Art. 106 co. 2)
- h. la predisposizione e la comunicazione della relazione – che non va confusa con la relazione particolareggiata di cui all’Art. 105 - con l’allegato elenco dei creditori ammessi al voto (Art. 107 co. 3)
- i. la comunicazione al debitore, ai creditori e tutti gli altri interessati delle contestazioni e delle osservazioni pervenute, provvedendo a informare il giudice delegato (Art. 107, co. 5).
N.B : non si limita ad una sintesi ma devono essere trasmesse le copie integrali delle contestazioni e delle osservazioni)
- j. la relazione definitiva di cui all’Art. 107 Co. 6 con eventuale variazione dell’elenco dei creditori ammessi al voto ¹
- k. la predisposizione e la comunicazione della relazione sull’esito delle operazioni di voto (Art. 110, co.1 e 2)
- l. l’avviso ai creditori sulle mutate condizioni di fattibilità del piano (Art. 110, co. 3) ai fini del giudizio di omologa per consentire ai creditori la revoca del voto favorevole (non è una opposizione ma una revoca del voto) e il conseguente ricalcolo delle maggioranze da parte del tribunale
- m. deposito del parere motivato (Art. 48, co. 2) ²
- n. le comunicazioni al pubblico ministero ai fini delle indagini preliminari (Art. 92)
- o. i rapporti riepilogativi successivi all’omologa del concordato (Art. 118, co. 1 e 130, co. 9), compreso il rapporto riepilogativo finale ³
- p. l’informativa al tribunale sull’inerzia e le omissioni del debitore sull’esecuzione della proposta omologata (Art. 118)

1.L’elenco definitivo predisposto dal commissario giudiziale è una proposta. L’organo competente a decidere è solo il giudice delegato che deve adottare un formale provvedimento che viene comunicato al debitore, al commissario giudiziale e ai creditori almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto (Artt. 107,co. 7 e 108, co. 1).

2. Il commissario giudiziale, quale organo della procedura, è un litisconsorte necessario nel giudizio di omologazione.

3. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti segretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII PARTE I : INQUADRAMENTO GENERALE DELLA FIGURA E DELLA FUNZIONE

I compiti di ausilio

Sono rivolti verso la procedura, verso il debitore, i creditori, il giudice delegato e i terzi e riguardano in particolare:

- a. pareri richiesti es. :
 - i. Art. 48, co 4: comparizione e parere del commissario giudiziale nel giudizio di omologa del PRO;
 - ii. Art. 99: finanziamenti autorizzati prima dell'omologazione;
 - iii. Art. 47, co. 1: apertura del concordato preventivo;
 - iv. Art. 46, co. 2: autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione;
 - v. Art. 55, co. 4: parere sulla proroga delle misure protettive
- b. attività da compiere nel caso di proposte e offerte concorrenti (Artt. 90,91 e 92)
- c. trascrizione nei pubblici registri del decreto di apertura (Art. 93)
- d. annotazione sotto l'ultima scrittura contabile (Art. 103)
- e. tutte le attività previste in sede di voto, fra cui predisposizione elenco dei creditori, ricezione dei voti e predisposizione dei conteggi per il raggiungimento delle maggioranze (Artt. 107 – 110)
- f. nella fase c.d. “prenotativa” del concordato in continuità, se richiesto o laddove concesse misure protettive, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano, formulando laddove occorra suggerimenti per la redazione dello stesso piano (Art. 92, co, 3)

I compiti di gestione

Sono rivolti ad assicurare il corretto adempimento del concordato e riguardano in particolare :

- a. la richiesta del decreto di cancellazioni delle formalità iscritte nel caso di trasferimento di beni (Art. 118, co. 7. Si applica anche nel caso di trasferimenti che avvengano prima dell'omologa)
- b. in via eccezionale, a seguito dell'inerzia del debitore e alla comunicazione del commissario giudiziale (che deve farla senza indugio al tribunale), *Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.* (Art. 118, co. 4). Gli stessi poteri possono essere attribuiti su iniziativa del soggetto – diverso dal debitore - che ha presentato la proposta omologata (Art. 118, co. 5)
- c. la richiesta di risoluzione per gravi inadempimenti degli obblighi concordatari, oltre che da ciascun creditore può essere presentata anche dal commissario giudiziale, ma solo su istanza di uno o più creditori (Art. 119).⁴
- d. L'annullamento del concordato può essere chiesto su istanza di qualunque creditore o del commissario giudiziale “quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.” (Art. 120)
- e. Merita infine rammentare che il liquidatore giudiziale (non il commissario giudiziale) nel concordato con cessione dei beni “esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.” (Art. 115, co. 2: Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni) ⁵

4. Il commissario giudiziale non ha quindi una legittimazione piena ma esercita una funzione di “filtro”. Non pare perciò essere un atto dovuto e va valutato molto attentamente, sia sotto il profilo della ricorrenza delle condizioni oggettive (inadempimento non di “scarsa importanza”) che soggettive (la risoluzione non può essere chiesta nel concordato con assunzione con liberazione del debitore) che temporali (la risoluzione deve essere chiesta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato).

5. Disposizione che va messa in relazione con il contenuto della relazione particolareggiata nella parte in cui il commissario giudiziale deve evidenziare le condotte del debitore e le utilità delle azioni risarcitorie e con il contenuto della domanda nella parte in cui il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. (Art. 9, co. 2)

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII

PARTE II : I SOGGETTI CHE POSSONO RICOPRIRE LA FUNZIONE

TITOLO X - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo II - Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

Art. 356 Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei **requisiti di cui all'art. 358, comma 1**, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera *b)*, è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera *b)*, devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti **requisiti di onorabilità**:

- a)* non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile⁶;
- b)* non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c)* non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile⁷ o nel presente codice;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d)* non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

6. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

7. Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati (Artt. da 2621 a 2642 c.c.) e Titolo IX – Disposizioni penali – Capi da I a V (Artt. da 329 a 347 CCII)

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII

PARTE II : I SOGGETTI CHE POSSONO RICOPRIRE LA FUNZIONE

Art. 357 Funzionamento dell'albo

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:

- a) *le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;*
- b) *le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;*
- c) *le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.*

2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia

Art. 358 Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

- a) *gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;*
- b) *gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;*
- c) *coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.*

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

- a) *delle risultanze dei rapporti riepilogativi;*
- b) *degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;*
- c) *delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;*
- d) *con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.*
- e) *in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.*



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII
PARTE II : I SOGGETTI CHE POSSONO RICOPRIRE LA FUNZIONE

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 21 giugno 2022, n. 143

Ministero della Giustizia Decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75

Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Articolo 3 Modalità di tenuta dell'albo (Testo in vigore dal 6 luglio 2022)

1. L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
2. **L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.** Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale è iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.
3. L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo.
4. **Possono accedere alla parte riservata dell'albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.**
5. L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata.
6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'albo.



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII PARTE II : I SOGGETTI CHE POSSONO RICOPRIRE LA FUNZIONE

Articolo 4 Iscrizione nell'albo (Testo in vigore dal 6 luglio 2022)

1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, **i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice**. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
 2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:
 - a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione;
 - b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:
 - 1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
 - 2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
 - 3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. **Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;**
 - c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e **dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale**. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività, la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società;
 - d) linee guida certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle a generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
 - e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità;
 - f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
 - g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
 - h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice.
 3. In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. **A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.**
 4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina.
 6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al primo periodo.
 7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
-



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII PARTE II : I SOGGETTI CHE POSSONO RICOPRIRE LA FUNZIONE

Articolo 5 Procedimento per l'iscrizione (Testo in vigore dal 6 luglio 2022)

1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo:
 - a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice;
 - b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice;
 - c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
4. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

Articolo 6 Sospensione e cancellazione d'ufficio (Testo in vigore dal 6 luglio 2022)

1. Il responsabile, se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 356, comma 2, del Codice, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dall'albo. Il responsabile procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 356, comma 3, del Codice.
2. Il responsabile, quando sono stati segnalati fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno. In particolare, compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo, il fatto che siano state disposte dall'organo competente tre revoche degli incarichi conferiti o l'avvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. In caso di ulteriore revoca dell'incarico intervenuta decorso il periodo della sospensione disposta a seguito delle tre revoche di incarichi ai sensi del secondo periodo, il responsabile può disporre la cancellazione dell'iscritto dall'albo. Il responsabile può altresì procedere alla sospensione in caso di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), del Codice, fino all'esito del procedimento o fino alla pronuncia di sentenza di primo grado di proscioglimento o assoluzione, anche se soggetta a impugnazione.
3. Il responsabile adotta i provvedimenti di sospensione o di cancellazione con decreto succintamente motivato che comunica all'interessato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di cui all'articolo 4.
4. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, il responsabile comunica, a mezzo PEC, i motivi che comportano l'adozione del provvedimento ed assegna all'interessato un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni scritte.



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII

PARTE III : LE NORME CHE DISCIPLINANO FUNZIONI E ATTIVITA'

TITOLO II - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI

Capo II - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata

Art. 25-sexies *Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*

8. **Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.** Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

TITOLO III - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Capo IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Sezione II - Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Art. 40 *Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, **il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato** ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

Art. 44 *Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*

1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

....

b) **nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);**⁸

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile **e sotto la vigilanza del commissario giudiziale**, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, **del commissario giudiziale** o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

⁸ . Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.



Art. 46 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo

1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, **e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.**
3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Art. 47 Apertura del concordato preventivo

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, **acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:**
 - a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
 - b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.
2. Compite le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:
 - a) nomina il giudice delegato;
 - b) **nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;**

.....

Art. 48 Procedimento di omologazione

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti **e del commissario giudiziale,** disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, **al commissario giudiziale** e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCH PARTE III : LE NORME CHE DISCIPLINANO FUNZIONI E ATTIVITA'

Art. 51 Impugnazioni

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.

.....
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o **al commissario giudiziale** e alle altre parti entro dieci giorni.

Art. 52 Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.

.....
3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore **o al commissario giudiziale**, nonché al pubblico ministero.

Sezione III - Misure cautelari e protettive

Art. 54 Misure cautelari e protettive

Art. 55 Procedimento

.....
4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e **acquisito il parere del commissario giudiziale**, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

5. Su richiesta del debitore **o del commissario giudiziale** o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCH PARTE III : LE NORME CHE DISCIPLINANO FUNZIONI E ATTIVITA'

TITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Capo I-bis - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

Art. 64-bis *Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*

1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

.....
4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, **nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;**

.....
5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, **sotto il controllo del commissario giudiziale** secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.

6. **L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.**

Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

Art. 65 *Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*

.....
3. **I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC.** La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

Sezione III - Concordato minore

Art. 74 *Proposta di concordato minore*

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*⁹) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

Art. 78 *Procedimento*

.....
2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, **il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC** se:

a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;

c) **la nomina è richiesta dal debitore.**

9 c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Art. 87 Contenuto del piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli visti, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Art. 90 Proposte concorrenti

4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.

Sezione II - Organi e amministrazione

Art. 92 Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.¹¹

3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 93 Pubblicità del decreto

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

¹¹In particolare : nomina, accettazione, sostituzione, responsabilità e compensi nonché **Art. 356** Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza **Art. 357** Funzionamento dell'albo e Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010

Sezione III - Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di concordato

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, **sotto la vigilanza del commissario giudiziale.**
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, **sentito il commissario giudiziale**, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.
6. Il tribunale, in caso di urgenza, **sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento.** Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.

Art. 95 Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.
3. **Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.**
4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale

Art. 99 Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.
2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.
3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, **sentito il commissario giudiziale** e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:
 - a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
 - b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

Art. 100 Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

Art. 101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci

Non richiesto espressamente il parere del Commissario giudiziale

Sezione IV - Provvedimenti immediati

Art. 103 Scritture contabili

1. **Il commissario giudiziale**, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e **del commissario giudiziale**.

Art. 104 Convocazione dei creditori

1. **Il commissario giudiziale** deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. **Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c).**¹² **Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.**
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.¹³
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 105 Operazioni e relazione del commissario

1. **Il commissario giudiziale** redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. **Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.**¹⁴
2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.¹⁵
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.

¹²Art. 200, comma 1, lett c) : ogni utile informazione . per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);

Art. 10, co. 3: Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.

Art. 201, comma 3, lettera e) : l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

¹³ Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

¹⁴ Art. 165, co. 5 L.F. : Il commissario giudiziale comunica al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

¹⁵ N.B. Art. 115 (Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni) : 1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.

Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. **Il commissario giudiziale**, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. **La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale**
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d), o compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

Sezione V - Voto nel concordato preventivo

Art. 107 Voto dei creditori

1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.
3. **Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.**
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, **il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale.** Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.
5. **Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.**
6. **Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.**
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, **al commissario giudiziale** e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
8. **Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale.** Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 110 Adesioni alla proposta di concordato

1. **All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.**
2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.
3. **Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.**

Sezione VI - Omologazione del concordato preventivo

Art. 114 Cessioni dei beni

1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

.....

5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

Art. 118 Esecuzione del concordato

1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9¹⁶, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti¹⁷.

5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.

8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

16. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti segretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

17. Disposizione quasi identica al co. 4 dell'art. 185 L.F. la cui applicazione non sarebbe limitata ai soli concordati per i quali sia stata omologata una proposta concorrente (in senso favorevole: Tribunale di Pistoia Sez. III, 20.12.2017. Contra : Tribunale di Viterbo 18.11.2021)

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCH

PARTE III : LE NORME CHE DISCIPLINANO FUNZIONI E ATTIVITA'

Art. 119 *Risoluzione del concordato*

1. Ciascuno dei creditori **e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori**, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo

Art. 120 *Annullamento del concordato*

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.
2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE

Capo I - Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

Art. 286 *Procedimento di concordato di gruppo*

.....
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e **un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo** e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.

.....
4. **Il commissario giudiziale**, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Capo III - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo

Art. 289 *Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione*

1. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. **In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta**

TITOLO VII - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Capo IV - Norme comuni

Art. 297 *Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa*

.....
8. Il tribunale provvede **su istanza del commissario giudiziale** alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII

PARTE IV : QUADRI NORMATIVI A CONFRONTO

Relazioni , pareri, istanze e informative	CCI	L.F.
Relazione al Tribunale sugli obblighi informativi periodici (sotto la sorveglianza del C.G.)	Non prevista	Non prevista
Relazione particolareggiata	Art. 105, Co.	Artt. 172 e 175, Co. 1
Relazione integrativa in caso di porposte concorrenti	Art. 105, Co. 3	Art. 172, Co. 2
Relazione integrativa per informazioni necessarie ai creditori ai fini del voto	Art. 105, Co. 5	Art. 172, Co. 2 ultimo periodo
Relazione illustrativa (comunicazione) ai fini del voto	Art. 107, Co.3	Art. 175, Co. 1 *
Relazione definitiva	Art. 107, Co, 6	
Relazione sull'esito del voto	Art. 110, Co. 1	
Relazione (notizia con osservazioni) sulle informazioni del Liquidatore Giudiziale sullo stato della procedura e sul rapporto riepilogativo finale	Art. 114, Co. 5 e 6	Art. 182, Co. 6
Rapporto riepilogativo periodico e finale	Art. 118, Co. 1	
* illustrazione della relazione ex Art. 172 nell'adunanza dei creditori		



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII
PARTE IV : QUADRI NORMATIVI A CONFRONTO

Relazioni, pareri , istanze e informative	CCI	L.F.
Parere sugli atti urgenti di straordinaria amministrazione	Art. 46 , Co. 2	Art 161, Co. 7
Prere (sentito il C.G.) per abbreviazione termini in caso di attività manifestamente inidonea alla predisposizione del piano nella fase prenotativa		Art. 161, Co. 8
Parere sulla proposta ai fini all'ammissione al C.P.	Art. 47, Co. 1	
Parere motivato	Art. 48, Co. 2	Art. 180, Co. 2
Parere sull'ADR ("sentito il C.G.) ai fini dell'omologa	Art. 48, Co. 4	
Parere sulla proroga delle misure protettive	Art. 55, Co. 4	
Parere ("Sentito il C.G.") su autorizzazione atti di straordinaria amministrazione	Art. 94, Co.3	
Parere ("Sentito il C.G.") su autorizzazione alienazione e affitto d'azienda senza procedure competitive	Art. 94, Co. 6	
Parere su partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici	Art. 95, Co.3	Art. 186 bis , Co. 4
Parere ("Sentito il C.G.") su autorizzazione finanziamenti prededucibili prima dell'omologa del C.P. o ADR	Art. 99, Co. 3	Art. 182 <i>quinquies</i> , Co. (finanza d'urgenza ante piano)
Parere ("Sentito il C.G.") su attribuzione di poteri al C.G.per compiere atti di esecuzione del concordato o nomina di un amministratore giudiziario	Art. 118, Co. 6	Art. 185 *
* dubbio se al C.G. possono essere conferiti poteri esecutivi al di fuori dell'ipotesi di proposte concorrenti		



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII
PARTE IV : QUADRI NORMATIVI A CONFRONTO

Relazioni, pareri, <i>istanze</i> e informative	CCI	L.F.
Proposta di investimento del fondo versato per spese di giustizia		Art. 163, Co. 4
Richiesta stimatore		Art. 172, Co. 3
Richiesta di revoca o modifica delle misure protettive	Art. 55, Co. 5	
Richiesta di cancellazione delle formalità iscritte	Art. 118, Co. 7	
Rischiasta di risoluzione del concordato	Art. 119, Co. 1	
Rischiasta di annullamento del concordato	Art. 120, Co. 1	Art. 186, Co. 6



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII
PARTE IV : QUADRI NORMATIVI A CONFRONTO

Relazioni, pareri, istanze e informative	CCI	L.F.
Informativa al Tribunale sugli atti di frode, violazione degli obblighi informativi o compimento di atti non autorizzati	Art. 44, Co.1, lett. b) e Co. 2 e Art. 106	Artt. 161, Co.6, 163, Co. 3 e 173
Informazioni ai creditori per proposte concorrenti	Art. 92, Co. 3	Art. 185, Co. 3
Informazioni (avviso) ai creditori	Art. 104	Art. 171
Informativa al Pubblico Ministero	Art. 92, Co. 5	Art. 185, Co. 5
Informativa al Tribunale sugli atti che a suo parere arrecano pregiudizio ai creditori o non sono coerenti col piano (PRO) previa segnalazione all'imprenditore e all'organo di controllo	Art. 64-bis, Co. 6	
Informativa (comunicazione) delle osservazioni e contestazioni	Art. 107, Co,5	
Informativa (avviso) sulle mutate condizioni di fattibilità del piano	Art. 110, Co. 3	Art. 179, Co. 2
Informativa su ogni fatto dal quale può derivare pregiudizio ai creditori	Art. 118, Co. 1	Art. 185, Co. 1
Informativa sul ritardo o mancato compimento degli atti di esecuzione del concordato	Art. 118, Co. 4	Art. 185, Co. 4



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CCII
PARTE IV : QUADRI NORMATIVI A CONFRONTO

Relazioni, pareri, istanze e informative	CCI	L.F.
Affiancamento del debitore e dei creditori nella negoiazione del piano formulando , ove occorra, suggerimenti per la sua redazione	Art. 92, Co. 3	NO
n.b. non è richiesto alcun parere per la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti (Art. 97 CCII e 169-bis l.f.)		